

Codice A1817A

D.D. 26 novembre 2019, n. 4013

Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per mantenimento occupazione area demaniale lacuale sul Lago Maggiore del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) nell'area censite al N.C.T. mapp. 5/parte del Fg. 5. Richiedente: Sig. Marchiori Andrea Amministratore Unico della Techbau Holding S.r.l. (gia' Retail Development S.r.l.).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

che nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Sig. Marchiori Andrea Amministratore Unico della Techbau Holding S.r.l. (già Retail Development S.r.l.) possa essere rilasciata l'autorizzazione per mantenimento occupazione area demaniale lacuale sul Lago Maggiore del Comune di Castelletto Sopra Ticino (NO) nell'area censite al N.C.T. mapp. 5/parte del Fg. 5.

L'occupazione dovrà essere mantenuta nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

le opere dovranno essere mantenute in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'esecuzione delle opere stesse;

restano a carico del Sig. Marchiori Andrea Amministratore Unico della Techbau Holding S.r.l. ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dal mantenimento delle opere in questione;

il Sig. Marchiori Andrea Amministratore Unico della Techbau Holding S.r.l. è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;

il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);

Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, inclusi quelli derivanti da concessioni in essere, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;

restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero;

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e dell'Ente Parco nonché del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Responsabile del Settore
Geol. Ing. Mauro SPANO'

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni